



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 aprile 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera adottata in data 17 settembre 2024, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, un'istruttoria nei confronti delle società Amica Chips S.p.A. e Pata S.p.A., attive nel settore della produzione e commercializzazione di *snack* salati, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE;

VISTA la domanda di non imposizione o riduzione della sanzione presentata da Pata S.p.A. in data 11 ottobre 2024, successivamente integrata nel corso del procedimento istruttorio;

VISTA la propria delibera del 3 dicembre 2024, con la quale il procedimento istruttorio è stato esteso oggettivamente per tenere conto del coordinamento in relazione non solo alle patatine fritte in busta ma altresì agli altri *snack* salati quantomeno dal 2020 e soggettivamente nei confronti della società Preziosi Food S.p.A.;

VISTE le domande di riduzione della sanzione presentate da Amica Chips S.p.A. in data 20 marzo, successivamente integrata nel corso del procedimento istruttorio, e 16 giugno 2025;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, trasmessa alle Parti e ai terzi intervenienti il 6 marzo 2026;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

Sommario

I.	LE PARTI DEL PROCEDIMENTO	4
II.	IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO	4
III.	IL SETTORE INTERESSATO	7
IV.	LE RISULTANZE ISTRUTTORIE CONFERMATE DALLE PARTI ... 8	
<i>IV.1.</i>	<i>Il patto di non belligeranza sull'offerta per le referenze private label alla GDO</i> 9	
<i>IV.2.</i>	<i>Gli aumenti generalizzati dei prezzi</i>	9
<i>IV.3.</i>	<i>Le offerte coordinate alla GDO</i>	9
V.	VALUTAZIONI	16
VI.	PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI	17
VII.	GRAVITÀ E DURATA DELL'INFRAZIONE IN ESAME	17
VIII.	CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE	18
VIII.1.	Il valore delle vendite	19
VIII.2.	La percentuale individuata in funzione del livello di gravità e la durata....	19
VIII.3.	L'immunità parziale	20
VIII.5.	Le circostanze attenuanti	21
VIII.6.	Il limite edittale.....	24
VIII.7.	La riduzione della sanzione derivante dai programmi di clemenza e dal buon esito della procedura di transazione	24
VIII.7.	L'importo finale delle sanzioni	25

I. LE PARTI DEL PROCEDIMENTO

1. Amica Chips S.p.A. (C.F. e P. IVA 01561960202) (di seguito, “Amica Chips”) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di *snack* salati, nonché nella vendita all’ingrosso del semilavorato pellet crudo¹. La maggioranza del capitale sociale di Amica Chips è detenuta da una persona fisica. Nel 2024, il fatturato mondiale di Amica Chips è stato pari a 137.320.172,00 euro².

2. Pata S.p.A. (C.F. 01228210207 e P. IVA 01720200201) (di seguito, “Pata”) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di *snack* salati, nonché nella vendita all’ingrosso di semilavorati³. Le quote azionarie di Pata sono detenute da tre persone fisiche appartenenti alla medesima famiglia. Nel 2024, il fatturato mondiale di Pata è stato pari a 188.884.676,00 euro⁴.

3. Preziosi Food S.p.A. (C.F. e P. IVA 13233830150) (di seguito, “Preziosi Food”) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di *snack* salati. Essa è interamente controllata, a partire dal 31 luglio 2025, dalla società SP Food S.r.l., il cui socio unico è la società maltese FCP Europe Limited. Nel 2024, il fatturato mondiale di Preziosi Food è stato pari a 83.372.782,00 euro⁵.

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

4. Il procedimento è stato avviato con provvedimento n. 31325 del 17 settembre 2024⁶ a seguito di una segnalazione anonima ricevuta attraverso la piattaforma di *whistleblowing* dell’Autorità. In tale provvedimento si ipotizzava che, quantomeno nel 2024, le società Amica Chips e Pata avessero concertato le proposte di prezzo da presentare ai *buyer* delle catene della Grande Distribuzione Organizzata (di seguito “GDO”) per la vendita alle stesse delle patatine fritte in busta (di seguito “patatine” o “chips”) destinate alle referenze a marchio privato (di seguito anche “*private label*” o “PL”) distribuite attraverso la rete della GDO.

5. In data 25 settembre 2024 sono state effettuate ispezioni presso le sedi delle società sopra indicate nonché presso la sede di Preziosi Food, altro produttore in Italia di

¹ L101. 5.

² DOC. 235.

³ L97. 3.

⁴ DOC. 178.

⁵ DOC. 177.

⁶ Pubblicato in Boll. n. 38/2024 del 30 settembre 2024.

referenze di *chips* distribuite attraverso la GDO a marchio privato e, pertanto, ritenuto potenzialmente in possesso di informazioni e documenti rilevanti ai fini della corretta ricostruzione dei fatti oggetto di istruttoria.

6. Successivamente⁷, Pata ha presentato - in forma orale - una domanda di non imposizione della sanzione ai sensi dell'articolo 15-*bis* della legge n. 287/1990 o, in subordine, di riduzione della stessa, ai sensi del successivo articolo 15-*ter*. L'Autorità, nella sua adunanza del 19 novembre 2024, ha deliberato l'accoglimento della domanda di riduzione della sanzione di cui all'articolo 15-*ter*, subordinatamente al rispetto delle condizioni per la concessione del beneficio di cui all'articolo 14-*quater* della legge n. 287/1990.

7. In data 22 novembre 2024 sono state ammesse a partecipare al procedimento le società Lidl Italia S.r.l.⁸ (di seguito "Lidl"), Penny Market S.r.l.⁹ (di seguito "Penny") e l'associazione Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori (di seguito, "CODACONS")¹⁰. Inoltre, in data 17 febbraio 2025 è stata ammessa a partecipare al procedimento la società Metro Italia S.p.A.¹¹.

8. Il 3 dicembre 2024, con provvedimento n. 31408¹², l'Autorità ha deliberato l'estensione soggettiva del procedimento a Preziosi Food, ritenendo altresì di estendere oggettivamente l'istruttoria per tenere conto del coordinamento in relazione non solo alle patatine ma altresì agli altri *snack* salati quantomeno a partire dal 2020.

9. Successivamente sono state richieste informazioni alle principali catene della GDO¹³ e svolte audizioni con Lidl e Penny Market¹⁴.

10. In data 20 marzo 2025¹⁵ Amica Chips ha presentato – in forma scritta – un'istanza di riduzione della sanzione ai sensi dell'articolo 15-*ter* della legge n. 287/1990, rigettata dall'Autorità nell'adunanza del 20 maggio 2025¹⁶. Amica Chips ha, quindi, presentato una nuova istanza di trattamento favorevole in data 16 giugno 2025, ad integrazione e modifica della precedente¹⁷. Nell'adunanza del 15 luglio 2025,

⁷ L97. 1, L97. 2, L97. 3, L97. 4, L97. 5, L97. 6 e L97. 8.

⁸ DOC. 32.

⁹ DOC. 34.

¹⁰ DOC. 33.

¹¹ DOC. 84.

¹² Pubblicato in Boll. n. 49/2024 del 23 dicembre 2024.

¹³ Le catene della GDO destinatarie della RFI sono le seguenti: Aldi S.r.l., Consorzio C3, Carrefour Italia S.p.A., Ce.Di.Gross S.C. a r.l., Conad, Coop Italia Società Cooperativa, Crai Secom S.p.A., Decò Italia S.C. a r.l., Despar Italia S.C. a r.l., Esselunga S.p.A., Eurospin Italia S.p.A., Lidl Italia S.r.l., MD S.p.A., Metro Italia S.p.A., Selex S.p.A. e Penny Market S.r.l.

¹⁴ DOC. 82 e DOC. 88.

¹⁵ L101.1.

¹⁶ L101.6.

¹⁷ L101B. 1.

l’Autorità ha deliberato di accoglierla in relazione al beneficio di cui all’articolo 15-ter, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 15-quater della stessa legge¹⁸.

11. Nell’adunanza del 29 luglio 2025, ritenendo che il procedimento poteva, in linea di principio, rivelarsi idoneo ad essere definito con una transazione ai sensi dell’articolo 14-quater della legge n. 287/1990, l’Autorità ha deliberato l’invio alle Parti dell’invito a manifestare per iscritto il proprio interesse a partecipare alle discussioni in vista dell’eventuale transazione¹⁹.

12. A seguito della manifestazione di interesse trasmessa dalle Parti²⁰, si sono tenute le discussioni di cui all’articolo 14-quater della legge n. 287/1990, ad esito delle quali, in data 23 dicembre 2025, l’Autorità ha invitato le stesse a presentare ciascuna una proposta di transazione²¹. Le Parti hanno depositato le loro proposte di transazione²² che rispecchiano l’esito delle discussioni e, in linea con la *Comunicazione relativa all’applicazione dell’articolo 14-quater della legge n. 10 ottobre 1990, n. 287*²³, contengono: a) un riconoscimento in termini chiari ed inequivocabili della responsabilità delle parti per l’infrazione; b) un’indicazione dell’importo massimo della sanzione che le Parti prevedono sarà loro inflitta dall’Autorità e che esse accetterebbero nel quadro di una procedura di transazione²⁴; c) la conferma che le Parti sono state sufficientemente informate degli addebiti che l’Autorità intende muovere nei loro confronti e che è stata loro sufficientemente accordata la possibilità di esprimere il proprio punto di vista all’Autorità; d) la rinuncia a chiedere l’accesso al fascicolo ai soli fini del procedimento, a presentare memorie e a chiedere l’audizione di cui all’articolo 14 del D.P.R. 217/1998, salvo che la comunicazione delle risultanze istruttorie o la decisione dell’Autorità non rispecchino la loro proposta di transazione.

13. In data 6 marzo 2026 è stata inviata alle Parti e ai terzi intervenuti la Comunicazione delle Risultanze istruttorie del procedimento (di seguito, “CRI”)²⁵ in cui è stato contestato alle Parti di aver posto in essere un’intesa segreta unica, complessa e continuata in violazione dell’articolo 101 del TFUE avente per oggetto, attraverso il coordinamento delle rispettive politiche commerciali, la ripartizione della fornitura di *snack* salati (ad esclusione dei crostini) destinati alle referenze *PL* distribuite attraverso

¹⁸ L101B. 2.

¹⁹ T. 1, T. 2 e T. 3.

²⁰ T. 4, T. 5 e T.6.

²¹ T. 29, T. 30 e T. 31

²² T. 33, T. 35 e T.37.

²³ Delibera AGCM del 16 maggio 2023, n. 30629.

²⁴ Le Parti hanno successivamente riconfermato tale importo (T. 41, T. 42, T. 43), che rispecchia la stima ad esse trasmessa nelle “discussioni” ai sensi del p. 12 della *Comunicazione relativa all’applicazione dell’articolo 14-quater della legge n. 10 ottobre 1990, n. 287*.

²⁵ DOC. 224, DOC. 225, DOC. 226, DOC. 227, DOC. 228, DOC. 229 e DOC. 230.

la rete della GDO.

14. Tra il 17 e il 18 marzo 2026 tutte le Parti hanno comunicato che la CRI rispecchia la propria proposta di transazione e, di conseguenza, hanno confermato di rinunciare a chiedere l'accesso al fascicolo ai soli fini del procedimento, a presentare memorie e a chiedere l'audizione di cui all'articolo 14 del D.P.R. 217/1998²⁶. Nessuno dei terzi intervenuti ha presentato memorie o osservazioni.

15. Le Parti e i terzi intervenuti hanno effettuato più volte l'accesso agli atti del procedimento²⁷.

III. IL SETTORE INTERESSATO

16. Le condotte oggetto del procedimento riguardano la produzione e la commercializzazione in Italia di patatine fritte in busta (anche “*chips*”) e altri *snack* salati (popcorn, *tortillas*, pellet cotto ed altri estrusi di mais)²⁸. Tali prodotti sono venduti attraverso diversi canali, tra cui la GDO (in particolare supermercati, ipermercati e *discount*).

17. Per quanto di interesse nel presente procedimento, la GDO distribuisce, presso i propri punti vendita, sia prodotti a marchio del produttore (detti anche “*brand*”) che *PL*.

18. Il settore degli *snack* salati in Italia presenta, sia nella componente *brand* che in quella *PL*, una dimensione piuttosto rilevante e in crescita tra il 2022 e il 2023, come testimoniato dai dati mostrati in un report proveniente dal database Nielsen rinvenuto presso la sede di Pata²⁹. In particolare, come illustrato nella Tabella 1, il settore degli *snack* salati ha generato vendite per circa 816,7 e 921,7 milioni di euro rispettivamente nel 2022 e 2023, con una crescita di quasi il 13% tra i due anni. Di tali vendite, le referenze *PL* ammontano a oltre un terzo del totale in entrambe le annualità – 305,6 e 354,1 milioni di euro rispettivamente nel 2022 e 2023 – con una notevole crescita (oltre il 15%) trainata soprattutto dalle patatine (circa 17%)³⁰.

²⁶ T. 44, T.45 e T.46.

²⁷ DOC. 39, DOC. 66, DOC. 67, DOC. 68, DOC. 71, DOC. 75, DOC. 79, DOC. 179, DOC. 184, DOC. 185, DOC. 231, DOC. 232 e DOC. 233.

²⁸ Una classificazione degli *snack* salati tradizionalmente utilizzata proviene dal cosiddetto “albero dei settori” predisposto da Nielsen IQ LLC (cfr. DOC. 88).

²⁹ ISP. 8.37. Si tratta di un file Excel costituito da numerosi fogli, di cui quello di interesse è denominato “VAL AT tot DM + tot DIS” (distribuzione moderna più totale *discount*). In tale foglio, l'acronimo AT indica l'anno terminato, mentre AT-1 quello ancora precedente. Essendo stato il report estratto nel febbraio 2024, dunque, i dati presentati sono relativi al 2022 (AT-1) e al 2023 (AT).

³⁰ Si noti che le cifre presenti nel documento potrebbero sottostimare la dimensione del settore, dal momento che non è chiaro se siano incluse tutte le categorie di *snack* salati interessati dalla condotta (in particolare, per le patatine sono presenti solo le voci “classiche” e “artigianali” e per gli altri *snack*

Tabella 1 – Valore del mercato delle chips e degli altri snack salati nel 2022 e 2023 (milioni di euro). Fonte: elaborazioni da ISP. 8.37.

Anno/ Segmento	Totale			Private Label				
	2022	2023	Δ%	2022	% tot	2023	% tot	Δ%
Patatine	463,4	522,2	12,7	172,7	37,3	202,2	38,7	17,0
Altri <i>snack</i>	353,3	399,5	13,1	132,9	37,6	151,9	38,0	14,4
Totale	816,7	921,7	12,9	305,6	37,4	354,1	38,4	15,9

19. L'attività istruttoria ha permesso di appurare che le Parti rappresentano le principali imprese attive in Italia nella produzione di *snack* salati *PL* per conto della GDO³¹. In particolare, dall'istruttoria è emerso che la maggior parte delle catene ha instaurato una relazione commerciale duratura con almeno una delle Parti e non ha mostrato, al netto di circostanze particolari, interesse a cambiare fornitore nel corso del tempo (cfr. *infra*).

20. Per quanto concerne le modalità di selezione, da parte della GDO, del/i fornitore/i di prodotti destinati a essere venduti a marchio del distributore, dal complesso delle evidenze agli atti emerge come l'assegnazione della fornitura venga operata principalmente tramite negoziazione diretta o gare (anche dette "tender"). In particolare, la negoziazione diretta comporta che una catena della GDO, se interessata a instaurare una relazione commerciale con un nuovo fornitore o a modificare le condizioni vigenti con il fornitore attuale, inviti quest'ultimo a presentare quotazioni per le referenze *PL* correntemente in assortimento (o anche di futura introduzione) e negozi direttamente il prezzo con la controparte. Il meccanismo delle gare, invece, prevede che la catena della GDO bandisca, solitamente con cadenza annuale, un *tender* per la fornitura di una o più referenze sul territorio nazionale o in diverse aree dello stesso, generalmente assegnandola al produttore che – a parità di qualità – propone le condizioni commerciali migliori. Anche nel caso delle gare, la catena della GDO può ulteriormente negoziare i prezzi offerti dai produttori.

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE CONFERMATE DALLE PARTI

21. Come si sottolineava poc'anzi, nelle proposte di transazione le Parti hanno

salati sono compresi estrusi, pellet, popcorn, popcorn da microonde e *tortillas*). Secondo un articolo di stampa del febbraio 2024, ad esempio, il settore degli snack salati – comprendente patatine, popcorn, *tortillas*, salati ed estrusi – avrebbe raggiunto, con riferimento al 2023, un valore pari a 1,219 miliardi di euro (<https://www.pressreader.com/italy/1-economia/20240212/281749864265555>).

³¹ Solo Penny Market ha menzionato di aver tentato, nel 2023, di ampliare la platea dei potenziali fornitori di *snack* salati (DOC. 88).

riconosciuto la propria responsabilità per l'infrazione nei termini che seguono. Innanzitutto, il cartello, che ha avuto ad oggetto gli *snack* salati (ad esclusione dei crostini) destinati alle referenze *PL* distribuite attraverso la rete della GDO, ha avuto un perimetro più ampio per Amica Chips e Pata consistente in: (i) un patto di non belligeranza riguardante gli operatori della GDO; (ii) scambi di informazioni volti a reagire al significativo aumento dei costi di produzione del 2022 e conseguenti aumenti dei prezzi richiesti alla clientela.

22. Il cartello ha avuto poi un nucleo più ristretto, in cui tutte le Parti si sono ripartite singole catene della GDO nel caso in cui una delle stesse avesse sollecitato offerte su referenze in assortimento ad una delle altre Parti.

IV.1. Il patto di non belligeranza sull'offerta per le referenze private label alla GDO

23. Il patto di non belligeranza tra Amica Chips e Pata, inizialmente limitato ad alcuni clienti e poi gradualmente esteso dal 2018 alla totalità delle catene della GDO che richiedevano prodotti per le referenze *PL*, prevedeva che ciascuna si astenesse dal contattare in maniera attiva e mirata gli operatori della GDO al fine di sviluppare nuovi rapporti di fornitura, limitatamente alle referenze già rifornite dall'altra Parte salvo eccezioni³².

IV.2. Gli aumenti generalizzati dei prezzi

24. Nel 2022 Amica Chips e Pata si sono incontrate più volte per affrontare il tema della difficile congiuntura di mercato, in un contesto caratterizzato dal significativo aumento dei prezzi delle materie prime, successivamente inviando comunicazioni di aumenti alla generalità dei clienti³³.

IV.3. Le offerte coordinate alla GDO

25. In generale, il coordinamento delle offerte tra le Parti è avvenuto con riferimento a quegli operatori della GDO che hanno mostrato interesse a cambiare fornitore o fornitori storici o a sondare il mercato alla ricerca di offerte migliori: a) attraverso la presentazione di offerte maggiorate rispetto alla Parte a cui avrebbe dovuto essere assegnata, secondo l'accordo, la commessa; b) non presentando alcuna offerta nel caso

³² L101. 5, L97. 2, L97. 3, L97. 6, L97. 9.

³³ Per Pata: L97. 3, L97. 9, par. 62 e 63, a titolo di esempio, L97. 2.145, L97. 2.146, L97. 2.162, L97. 2.414, L97. 2.196, L97. 2.215, L97. 2.219, L97. 2.220, L97. 2.513, L97. 2.531, L97. 2.536 e L97. 2.556, ISP. 8.243, ISP. 8.72, ISP. 8.93, ISP. 8.94 e L97. 3.13, L97. 3.10 e L97. 3.11. Per Amica Chips: ISP. 4.124, ISP. 4.137, ISP. 4.140, ISP. 4.284.

di gare indette da alcune catene della GDO; e c) manifestando l'indisponibilità a fornire le referenze richieste adducendo, ad esempio, limitazioni alla capacità produttiva³⁴.

26. Le evidenze attestano che le Parti hanno coordinato, secondo le modalità che si descriveranno a breve, le proprie offerte di quotazioni per gli *snack* salati PL in relazione alle seguenti catene: Lidl, Eurospin, Agorà, Penny Market, Esselunga, Decò, Crai, Coop, Carrefour, C3, Aldi, Selex e Conad. In particolare:

- Lidl: nel 2016, Pata e Amica Chips si sono accordate affinché Pata presentasse delle offerte di comodo a Lidl³⁵. A partire dal 2019 l'accordo è stato esteso a Preziosi Food, che ha partecipato alla ripartizione territoriale della fornitura delle referenze con Amica Chips³⁶. La documentazione agli atti conferma che dal 2019, anno in cui Preziosi Food è diventato fornitore di Lidl, Amica Chips ha iniziato a fornire le referenze oggetto di ripartizione territoriale esclusivamente ai depositi del Nord e Centro Italia e non più a quelli del Sud, ossia Misterbianco e Molfetta, rifornite da Preziosi Food³⁷. Nella chat *WhatsApp* interna del 27 ottobre 2022 con il presidente del CdA di Amica Chips, il direttore delle vendite della Società allega due *screenshot*, contenenti alcune e-mail del responsabile commerciale di Preziosi Food al *buyer* di Lidl del 19 e 27 ottobre 2022, da cui emerge che Preziosi Food ha declinato l'invito della catena a produrre volumi aggiuntivi, destinati a depositi al momento serviti da Amica Chips, nonché l'invito a evadere alcuni ordini. Assieme all'e-mail del 27 ottobre il direttore commerciale di Amica Chips inoltra alcuni

³⁴ L97. 9, par. 12 e 13.

³⁵ L101B. 1, L101B. 1.2, L101B. 1.3 e L101B. 1.6.

³⁶ L101B. 1 e L101. 5. Dall'istruttoria (dichiarazione del *leniency applicant*, Amica Chips e Preziosi Food) è emerso che tale ripartizione è avvenuta su indicazione del *buyer* di Lidl per abbassare i costi di approvvigionamento derivanti dalla logistica.

³⁷ Nel 2018 Amica Chips risulta l'unico fornitore di Lidl. Ciò emerge da un'e-mail del 13 settembre 2017 in cui la Società conferma a Lidl "*le variazioni di prezzo concordate con decorrenza 1° gennaio 2018 data ordine*" per tutti i magazzini della catena in Italia (DOC. 159, all. 2, *file* "13.09.17 In LIDL proposta listino PL 2018 pdf"). Preziosi Food diventa fornitore di Lidl e, in particolare, delle referenze oggetto di ripartizione territoriale a partire dall'8 gennaio 2019, data della prima conferma di prezzo, con decorrenza 28 gennaio, inviata dalla catena alla Società (DOC. 159, all. 2, *file* "25324_Preziosi_192686 31.12.2019"). Nel 2019 Amica Chips rifornisce esclusivamente i magazzini del nord e centro Italia, come emerge dall'annotazione al contratto per il 2019 da cui vengono esclusi i magazzini di Misterbianco e Molfetta (L101B. 1.12). Ciò accade anche nel 2020, come dimostrato da un'e-mail del 22 dicembre 2020, contenente una richiesta di Amica Chips a Lidl di revisione del listino per il 2021, in cui la prima scrive "*Confermiamo il servizio sui depositi attualmente serviti e [d]i seguito specificati*". Tali depositi non includono Misterbianco e Molfetta (ISP. 4.244). Un documento analogo è disponibile anche per il 2021 (ISP. 4.308). Inoltre, in una serie di annotazioni a contratti di fornitura di Lidl disponibili per gli anni 2021 (ISP. 4.230 e ISP. 4.231), 2022 (ISP. 4.250, ISP. 4.251 e ISP. 4.252), 2023 (ISP. 4.313, ISP. 4.314, ISP. 4.315) e 2024 (ISP. 4.375), Amica Chips precisa che alcune referenze, corrispondenti con quelle oggetto di ripartizione territoriale (oltre alle "Snack Day" Patatine al rosmarino g. 130), diversamente da quanto riportato nel contratto, non vengono consegnate dalla stessa ai magazzini di Misterbianco e Molfetta.

messaggi (presumibilmente del responsabile commerciale di Preziosi Food) tra cui “oggi mi hanno girato gli ordini”³⁸. Il 6 novembre 2022, il direttore commerciale di Amica Chips ha inviato al direttore delle vendite della stessa Società un’e-mail con allegato l’aumento dei prezzi richiesto da Preziosi Food a Lidl per gli ordini a partire dal 5 dicembre 2022³⁹. In un messaggio *WhatsApp* del 29 maggio 2024, il responsabile commerciale di Preziosi Food chiede al direttore delle vendite di Amica Chips se quest’ultimo fosse stato contattato da Lidl per l’assortimento, aggiungendo che a Preziosi Food erano state richieste le seguenti referenze: “*Riccioli Tubo Chipster Palline al Formaggio 500 gr Pomodoro&Basilico*”. Il direttore delle vendite di Amica Chips, in prima battuta, risponde negativamente e poi, il 31 maggio, scrive di essere stato contattato per le nuove referenze, specificando che Lidl ha richiesto anche una “*cotta a mano*”. I due si accordano poi per incontrarsi il 3 giugno a Desenzano del Garda⁴⁰. A giugno 2024 Pata e Amica Chips si sono coordinate, condividendo l’offerta che Pata avrebbe presentato, per evitare che Pata, sollecitata da Lidl, rivedesse al ribasso le quotazioni presentate a maggio 2023⁴¹. In un *WhatsApp* del 10 luglio 2024 il responsabile commerciale di Preziosi Food invia al direttore delle vendite di Amica Chips, su sollecitazione di quest’ultimo, le quotazioni di alcune referenze (“*120 gr barbecue e Ket [omissis]* 150 gr paprica [omissis]*”⁴²), riconducibili a quelle praticate da Preziosi Food a Lidl per le medesime referenze⁴³.

³⁸ ISP. 4.11 e ISP. 4.12.

³⁹ ISP. 4.4. In L101. 5, Amica Chips conferma che, nell’ottobre 2022, erano emerse alcune tensioni tra la stessa Società e Preziosi Food a valle degli aumenti comunicati da Amica Chips a Lidl, ma non trasmessi in parallelo da Preziosi Food. Per questo motivo, Lidl si era rivolta a Preziosi Food per attivare alcune forniture sui depositi di Anagni e Pontedera. In accordo con Amica Chips, Preziosi Food ha comunicato a Lidl di non poter attivare le suddette forniture (ISP. 4.11) e, a novembre 2022, ha trasmesso a Lidl il listino prezzi aggiornato con gli aumenti, informando di tale invio anche Amica Chips (ISP. 4.4).

⁴⁰ ISP. 11.16 e ISP. 4.30.

⁴¹ L97. 2, L97. 3, L97. 4, L97. 2.598, L97. 2.599 e ISP. 8.227.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

⁴² ISP. 11.16.

⁴³ Si veda al riguardo l’e-mail dell’8 aprile 2023 (ISP. 11.28), in cui il responsabile commerciale di Preziosi Food informa internamente la propria Società di aver raggiunto un accordo con Lidl per l’inserimento in assortimento delle Chips Paprica 150gr e Chips Grigliata Paprika 150 gr (entrambe con un prezzo di [omissis] €/pezzo) e delle Chips Barbecue 150 gr e Chips Ketchup 150 (entrambe vendute a [omissis] €/pezzo). Si noti come, rispetto alla grammatura iniziale, Lidl abbia optato per un formato più piccolo per le Chips Barbecue/Ketchup (120 grammi). Al fine di comparare i prezzi nel corso del tempo è dunque necessario ricondurli in €/kg. Il prezzo in €/kg delle referenze alla paprika era pari a [omissis] e [omissis] rispettivamente ad aprile 2023, mentre quello delle referenze barbecue/ketchup a [omissis] e [omissis]. I prezzi dei due gruppi di referenze sono aumentati praticamente dello stesso ammontare nel corso del tempo, ossia rispettivamente [omissis] e [omissis] centesimi di euro, mantenendo un differenziale di [omissis] centesimi.

- Eurospin: il coordinamento tra Amica Chips e Pata ha permesso a Pata di proteggere le sue forniture a Eurospin nel 2018, allorché questa aveva iniziato a chiedere quotazioni ad Amica Chips⁴⁴. Ad aprile 2022, inoltre, Amica Chips ha presentato un’offerta di comodo ad Eurospin al fine di favorire l’aggiudicazione della commessa a Pata⁴⁵ e, a ottobre 2022, ha comunicato a Eurospin, dandone conto al responsabile commerciale di Preziosi Food, la propria indisponibilità a produrre, funzionale a proteggere le forniture di Pata e Preziosi Food⁴⁶. A maggio 2023 Pata ha condiviso verbalmente con Amica Chips il listino prezzi praticati ad Eurospin in modo tale da assicurare la commessa a Pata⁴⁷. Eurospin, avendo registrato l’indisponibilità di Amica Chips a offrire e avendo ricevuto un’offerta non migliorativa da Preziosi Food (che aveva concordato con Pata di non abbassare i prezzi⁴⁸)⁴⁹, a fine 2023 ha deciso di indire alcune gare per alcune referenze dell’assortimento, a cui Pata ha partecipato coordinando la propria condotta con Preziosi Food⁵⁰. Nel 2024, Amica Chips, sollecitata da Eurospin a produrre alcune referenze *PL*, ha comunicato di non avere capacità produttiva a disposizione, al fine garantire che la commessa rimanesse a Pata e Preziosi Food⁵¹.
- Agorà: il 12 febbraio 2019 Pata e Amica Chips si sono incontrate perché Agorà aveva chiesto quotazioni anche a Pata, la quale informava Amica Chips in merito ai prezzi che avrebbe offerto, permettendo così a quest’ultima di applicare un prezzo più basso⁵².
- Penny Market: nel 2021 le Parti hanno raggiunto un accordo di ripartizione territoriale relativo a Penny Market. In particolare, Pata non avrebbe fornito referenze, mentre Amica Chips e Preziosi Food avrebbero operato una ripartizione territoriale⁵³. Tale accordo tra Amica Chips e Preziosi Food è cessato con la gara di ottobre/novembre 2023, allorché Amica Chips ha perso la fornitura di numerose referenze⁵⁴. A seguito della gara indetta da Penny tra ottobre e novembre 2023, in cui Pata si era aggiudicata la fornitura di tre

⁴⁴ L101B. 1, L101B. 1.9 e L101B. 1.10.

⁴⁵ L101. 5, ISP. 4.81 e ISP. 4.82.

⁴⁶ L101. 5, ISP. 11.8.

⁴⁷ L97. 2, L97. 3 e L97. 2.9; L101. 5, ISP. 11.8.

⁴⁸ L97. 2, L97. 3, L97. 2.8 e L97. 2.10; L101.5, ISP. 11.8.

⁴⁹ Le evidenze in atti confermano che l’offerta di Preziosi Food a Eurospin dell’8 maggio 2023 (ISP. 11.121) non è migliorativa rispetto a quella del 21 marzo 2023 (ISP. 11.120), dal momento che vengono mantenuti gli stessi prezzi per tutte le referenze elencate.

⁵⁰ L97. 2, L97. 3, L97. 2.19, L97. 2.34 e L97. 2.41.

⁵¹ L101. 5 e L101. 5.21.

⁵² L101B. 1.13 e L101B. 1.14.

⁵³ L101. 5.

⁵⁴ L101. 5.

referenze di snack salati al momento non fornite dalle altre due Parti, Amica Chips e Pata hanno coordinato la loro condotta mediante uno scambio di informazioni sensibili avvenuto a gennaio 2024, nell'ambito del quale Pata, dopo l'offerta presentata a Penny in gara a ottobre 2023, comunicò che non avrebbe abbassato i prezzi offerti riguardanti anche referenze affidate ad Amica Chips⁵⁵.

- Esselunga: il 13 gennaio 2021 Amica Chips ha chiesto a Pata se quest'ultima avesse intenzione di formulare un'offerta a Esselunga sui prodotti *PL* oggetto del patto di non belligeranza con Pata⁵⁶. A seguito di un incontro tra Esselunga e Pata, quest'ultima ha informato Amica Chips che Esselunga non aveva richiesto quotazioni per referenze *PL* e che comunque Pata non aveva intenzione di presentare alcuna offerta⁵⁷. Il 12 gennaio 2022 il direttore delle vendite di Amica Chips ha inoltrato al presidente del CdA della Società dei messaggi scambiati con il direttore commerciale di Pata (riferendosi ad esso come “*Cugini*”⁵⁸) in cui viene organizzato un incontro per il 13 gennaio 2022 e vengono richieste informazioni relative a eventuali contatti ricevuti da Esselunga e dalla catena della GDO C3⁵⁹. A settembre 2024 Esselunga ha chiesto a Pata di rivedere la sua precedente offerta del 4 marzo 2024⁶⁰ in relazione alle patatine artigianali. Le due società si sono incontrate il 16 settembre 2024 e hanno constatato che i prezzi offerti da Amica Chips erano sensibilmente più bassi⁶¹.
- Decò: il 18 marzo 2021 Pata e Preziosi Food si sono incontrate⁶² dal momento che Decò, rifornita storicamente da Preziosi Food, aveva richiesto a Pata di formulare un'offerta per la fornitura di *snack* salati. Al fine di conservare la fornitura a Preziosi Food, le due Società avevano concordato l'offerta che Pata avrebbe presentato a Decò. Tale offerta avrebbe dovuto essere peggiorativa, in termini di prezzo, rispetto a quella di Preziosi Food ma avrebbe dovuto garantire, in caso di accettazione da parte di Decò, un margine positivo per Pata⁶³. Quanto dichiarato è riscontrabile in un documento Excel di Pata, recante ipotesi di offerta a Decò per il 2021 per le referenze *PL* in assortimento (incluse quelle fornite in quel momento da Preziosi Food), modificato per l'ultima volta il 22 marzo dello stesso anno⁶⁴. In particolare Pata, nel foglio “LISTINI +3%”

⁵⁵ L97. 3, L97. 4 e ISP. 8.228.

⁵⁶ I prodotti soggetti al patto di non belligeranza sono menzionati in L101. 5.19.

⁵⁷ L97. 5 e ISP. 8.4.

⁵⁸ DOC. 28.

⁵⁹ ISP. 4.10.

⁶⁰ L97. 2, L97. 3, L97. 2.593, L97. 2. 595.

⁶¹ L97. 3, L97. 4 e ISP. 8.226 e ISP. 4.13.

⁶² L97.3.15.

⁶³ L97. 3, L97. 3.15, L97. 3.22 e L97. 9, par. 48 e 49.

⁶⁴ ISP. 8.189.

determina il prezzo da offrire per l'intero territorio nazionale sulla base dei prezzi praticati da Preziosi Food nel 2021 ("PREZZI NET CONCORR." nel foglio "nostra ipotesi") per le consegne in Campania (Multicedi) e Sicilia (F.lli Arena S.r.l.)⁶⁵, maggiorati del 3%⁶⁶. Dal momento che, per la maggior parte delle referenze, il prezzo così calcolato non garantisce a Pata, in caso di accettazione, una marginalità positiva, nel foglio "nostra ipotesi" Pata lo ritocca al rialzo e fa derivare dallo stesso, in considerazione dei propri costi di trasporto, i prezzi da offrire per Campania e Sicilia. In tal modo Pata garantisce, da un lato, che le proprie quotazioni siano almeno del 3% più alte di quelle di Preziosi Food per tutte le referenze e, dall'altro, che in caso di assegnazione (non voluta) della fornitura questa possa essere operata con marginalità positive. Le quotazioni corrispondenti al foglio "nostra ipotesi" vengono poi effettivamente inviate a Decò⁶⁷.

- Crai: il direttore delle vendite di Amica Chips ha inoltrato ai propri collaboratori, il 14 luglio 2021, una richiesta di offerta ricevuta da un *buyer* di CRAI – catena rifornita da Amica Chips – per le patatine aromatizzate a marchio CRAI. Il direttore delle vendite di Amica Chips ha commentato tale e-mail: *"Ho sentito i cugini [Pata]. A loro hanno chiesto anche la tortilla. Dobbiamo stopparli e andare avanti con i progetti.....se vogliamo tenerli"*⁶⁸. Le offerte sono state oggetto di coordinamento con Pata. Nel corso del 2024, Amica Chips ha coordinato con Pata le offerte su un'altra referenza⁶⁹.
- Coop: tra novembre e dicembre 2021 si sono susseguiti una serie di incontri tra Pata e Amica Chips al fine di garantire la conservazione a Pata della fornitura a Coop⁷⁰.
- Carrefour: nel 2022 Amica Chips e Pata si sono accordate per coordinare da lì in poi le rispettive offerte a Carrefour al fine di favorire l'aggiudicazione delle commesse ad Amica Chips⁷¹. In uno scambio *WhatsApp* del 2 febbraio 2023, il direttore delle vendite di Amica Chips condivide con il presidente del CdA della Società lo *screenshot* di una e-mail inviata dal responsabile commerciale di Preziosi Food a Carrefour nella quale, riscontrando una richiesta di quotazioni, costui

⁶⁵ Tali prezzi sono estremamente simili a quelli riportati nei contratti tra Decò e Preziosi Food (ISP. 11.51 e ISP. 11.59).

⁶⁶ In particolare, al fine di ottenere il prezzo da applicare all'intero territorio nazionale, Pata sottrae al prezzo della Campania, ottenuto incrementando del 3% quello di Preziosi Food, il costo unitario di trasporto delle merci in Campania, per poi aggiungere il costo unitario di trasporto ipotizzato per l'intero territorio nazionale.

⁶⁷ L97. 3.22 (anche ISP. 8.188).

⁶⁸ ISP. 4.5.

⁶⁹ In particolare, per la referenza "Tortilla Chili" (L101. 5, L101. 5.18).

⁷⁰ L97. 3.12, L97. 3.19, L97. 3.16, L97. 3.21 e L97. 9, par. da 50 a 53.

⁷¹ L101. 5.

afferma che la società non è in grado di produrre i volumi richiesti a causa della mancanza di capacità produttiva. Il presidente del CdA di Amica Chips commenta: “*Bene*”⁷².

- C3: il 12 gennaio 2022 il direttore delle vendite di Amica Chips ha inoltrato al presidente del CdA della Società alcuni messaggi scambiati con il direttore commerciale di Pata (riferendosi ad esso come “*Cugini*”) in cui viene organizzato un incontro per il 13 gennaio 2022 e vengono richieste informazioni relative a eventuali contatti ricevuti da Esselunga e C3⁷³.
- Aldi: l’11 marzo 2022 un dipendente di Amica Chips ha informato internamente di aver girato a Pata i prezzi praticati ad Aldi per le referenze in assortimento. Amica Chips ha confermato, nella sua dichiarazione confessoria, che questo documento rappresenta uno scambio di informazioni sensibili volto alla presentazione di un’offerta di comodo⁷⁴.
- Selex: in uno scambio interno tra la direttrice commerciale di Amica Chips e un altro dipendente del 6 luglio 2022 relativo all’offerta da presentare a SUN-Selex, la suddetta direttrice afferma: “*Sono stata 2% più alta dei cugini e con i mpk [n.d.r. multipack] siamo già tirati in produzione*”⁷⁵. Tale scambio è collegato a un’e-mail dello stesso giorno 2022 contenente l’offerta da presentare a Selex, in cui il direttore commerciale di Amica Chips scrive “[omissis]”⁷⁶. I prezzi indicati nella colonna “XXX” della tabella allegata all’e-mail coincidono perfettamente con le quotazioni offerte da Pata a Selex a maggio 2022⁷⁷. Infine, in un’ulteriore corrispondenza interna ad Amica Chips del 23 febbraio 2023 si legge: “*Ieri ho sentito i cugini che sono stati in centrale. Hanno litigato con [omissis] che si presenta con un sistema che conteggia i costi di produzione dei prodotti Deflazione richiesta. [omissis] punti!!!! Aiuto*”⁷⁸.
- Conad: a settembre 2023 Conad – cliente rifornito da Pata – ha visitato gli stabilimenti di Pata e di Amica Chips. Le due società si contattarono e non emersero problemi per le forniture in essere, anche perché Conad non aveva mai dato seguito alle offerte di Amica Chips, per problematiche di tipo produttivo e qualitativo (assenza certificazioni *gluten free*), come riferito a voce da un intermediario⁷⁹.

⁷² ISP. 4.10.

⁷³ ISP. 4.10.

⁷⁴ ISP. 4.1 e L101. 5.

⁷⁵ ISP. 4.7.

⁷⁶ L101. 1 e L101. 1.1.

⁷⁷ DOC. 151, all. 2, *file* “proposta nuovo assortimento PATA_31_05_2022”.

⁷⁸ ISP. 4.2.

⁷⁹ L97. 2, L97. 3, L97. 2.1 e L97. 2.2.

V. VALUTAZIONI

V.1. *Premessa*

27. L'insieme delle evidenze acquisite nel corso della complessiva attività istruttoria restituisce un quadro di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a comprovare, nei termini di seguito meglio precisati, la sussistenza – così come peraltro confermata dai due *leniency applicant* e riconosciuta dalle proposte di transazione delle Parti – di un'intesa segreta, unica, complessa e continuata, sotto forma di accordi e/o pratiche concordate, avente per oggetto il coordinamento delle politiche commerciali, a partire dal 2016, finalizzato alla spartizione della clientela della GDO in relazione alle vendite di prodotti *PL*.

V.2. *Il mercato interessato*

28. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, in presenza di un'intesa illecita la definizione del mercato è successiva rispetto all'individuazione dell'intesa, poiché l'ampiezza e l'oggetto della medesima circoscrivono il mercato. La definizione del mercato rilevante, infatti, è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'illecito coordinamento delle condotte d'impresa, atteso che è proprio l'ambito di tale coordinamento a delineare e definire l'ambito stesso del mercato rilevante, e il suo grado di offensività⁸⁰.

29. Nel caso di specie, l'intesa posta in essere dalle Parti è volta a coordinare le loro strategie commerciali al fine di ripartirsi la clientela appartenente alla GDO in relazione agli *snack* salati (ad esclusione dei crostini) destinati alle referenze *PL* distribuite attraverso la rete della GDO. Pertanto, il mercato interessato dalla concertazione è identificabile con la produzione e la commercializzazione, sul territorio nazionale, degli *snack* salati (con esclusione dei crostini) destinati alle referenze *PL* distribuite attraverso la rete della GDO.

V.3. *La qualificazione dell'intesa*

30. Nel caso di specie, le numerose evidenze agli atti, unitamente alle dichiarazioni di clemenza, consentono di contestare a tutte le parti del procedimento l'esistenza di una violazione dell'articolo 101, par. 1, TFUE, *sub specie* di intesa segreta, unica,

⁸⁰ Cfr. *ex plurimis* Consiglio di Stato, 31 ottobre 2023, n. 9380. In senso analogo, Consiglio di Stato, 21 giugno 2017, nn. 3057 e 3016; 6 maggio 2021, nn. 3555 e 3556; 9 settembre 2021, n. 6239; 18 agosto 2021, n. 5920; 20 agosto 2021, n. 5972; 23 agosto 2021, n. 5992.

complessa e continuata, restrittiva per oggetto.

31. Le Parti risultano infatti essersi ripartite singole catene della GDO nel caso in cui una di queste ultime avesse sollecitato a una Parte offerte su referenze in assortimento a una delle altre Parti, come confermato nelle proposte transattive.

32. Inoltre, tra Amica Chips e Pata è stato raggiunto un patto di non belligeranza, inizialmente limitato ad alcuni clienti e poi gradualmente esteso dal 2018 alla totalità delle catene della GDO che richiedevano prodotti *PL*. Tale patto prevedeva che ciascuna si astenesse dal contattare in maniera attiva e mirata gli operatori della GDO al fine di sviluppare nuovi rapporti di fornitura, limitatamente alle referenze già rifornite dall'altra Parte salvo eccezioni.

33. Infine, nel 2022 Amica Chips e Pata hanno inviato comunicazioni di aumento dei prezzi alla generalità dei clienti della GDO a seguito di alcuni incontri necessari ad affrontare il tema della difficile congiuntura di mercato del momento, in un contesto caratterizzato dal significativo aumento dei prezzi delle materie prime.

VI. PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI

34. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri⁸¹. In particolare, *“gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato”*⁸².

35. L'intesa contestata investe l'intero territorio nazionale, coinvolgendo i principali operatori del settore operanti su tutto il territorio nazionale. Ne consegue che i comportamenti sopra descritti sono idonei a pregiudicare il commercio intracomunitario e integrano gli estremi di un'infrazione dell'articolo 101 del TFUE.

VII. GRAVITÀ E DURATA DELL'INFRAZIONE IN ESAME

36. L'articolo 15, comma 1-*bis*, della legge n. 287/1990 prevede che l'Autorità, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, disponga l'applicazione di una

⁸¹ Cfr. Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07, Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato [ora articoli 101 e 102 del TFUE], GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004.

⁸² *Ibidem*, punto 78.

sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato realizzato da ciascuna impresa o associazione di imprese nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della diffida adottata ad esito di un procedimento istruttorio.

37. Secondo la consolidata giurisprudenza europea e nazionale, per valutare la gravità di un'infrazione si deve tenere conto di una molteplicità di fattori, il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari del caso di specie. Tra tali fattori rilevano principalmente la natura della restrizione della concorrenza nonché il ruolo e la rappresentatività sul mercato delle imprese coinvolte.

38. Quanto alla natura della restrizione in esame, sulla base delle risultanze istruttorie è stato accertato che le parti del procedimento hanno posto in essere un'intesa anticoncorrenziale segreta, di tipo orizzontale, volta al coordinamento delle rispettive politiche commerciali al fine di ripartirsi la clientela della GDO.

39. Pertanto, la condotta descritta è da considerarsi tra le violazioni più gravi della normativa *antitrust* e appare idonea e destinata ad alterare il normale gioco della concorrenza. L'intesa ha avuto piena e costante attuazione in un arco temporale di circa 8 anni e ha coinvolto le principali imprese attive nel mercato di riferimento.

40. In relazione alla durata dell'intesa, si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei periodi di partecipazione all'intesa per ciascuna delle Parti e la durata della partecipazione (anni, mesi e giorni).

Parte	Data inizio	Data fine	Durata
Amica Chips S.p.A.	23 maggio 2016	25 settembre 2024	8 anni, 4 mesi e 3 giorni
Pata S.p.A.	23 maggio 2016	25 settembre 2024	8 anni, 4 mesi e 3 giorni
Preziosi Food S.p.A.	1° gennaio 2019	25 settembre 2024	5 anni, 8 mesi e 24 giorni

VIII. CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

41. Al fine di determinare il *quantum* sanzionatorio, tenendo presente quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 689/81, richiamato dall'articolo 31 della legge n. 287/1990, e i criteri interpretativi enucleati nelle “*Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90*” (di seguito, Linee Guida Sanzioni), deliberate dall'Autorità il 25 febbraio 2025, si procederà alla determinazione della sanzione, da cui saranno decurtati gli ammontari relativi alla partecipazione al programma di clemenza e al buon esito della procedura di transazione.

VIII.1. Il valore delle vendite

42. Secondo i punti 7 e ss. delle Linee Guida Sanzioni, l'importo di base della sanzione si ottiene moltiplicando una percentuale del valore delle vendite, determinata in funzione del livello di gravità dell'infrazione, alla durata della partecipazione di ciascuna impresa all'infrazione.

43. In particolare, al punto 8 delle Linee Guida Sanzioni viene specificato che per valore delle vendite si intende quello delle vendite dei beni o servizi oggetto, direttamente o indirettamente, dell'infrazione, realizzate dall'impresa nel mercato/i rilevante/i nell'ultimo anno intero di partecipazione alla stessa infrazione.

44. Nel caso di specie, il valore delle vendite da utilizzare per la determinazione dell'importo base è il fatturato specifico realizzato in Italia, nel 2023, per la vendita di *snack* salati alla GDO riconducibile a referenze *private label*. Si riporta di seguito il valore delle vendite di ciascuna parte relativo all'anno 2023.

Parte	Fatturato Specifico 2023 (€)
Amica Chips S.p.A.	[35-100 milioni] ⁸³
Pata S.p.A.	[100-582 milioni] ⁸⁴
Preziosi Food S.p.A.	[35-100 milioni] ⁸⁵

VIII.2. La percentuale individuata in funzione del livello di gravità e la durata

45. Ai fini della determinazione dell'importo base della sanzione, al valore sopra determinato dovrà essere applicata una specifica percentuale, individuata in funzione della gravità della violazione, per la quale si rinvia integralmente a quanto rappresentato ai paragrafi che precedono.

46. Secondo le Linee Guida Sanzioni, in particolare, la percentuale del valore delle vendite da determinarsi in ragione della gravità dell'infrazione non è superiore al 30% (punto 11). Va inoltre considerato che - ai sensi del punto 12 delle Linee Guida Sanzioni - nei casi di intese orizzontali segrete di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, la percentuale del valore delle vendite considerata ai fini del calcolo del calcolo dell'importo base è di regola non inferiore al 15% (punto 12).

47. Ulteriori criteri di qualificazione della gravità, ai fini della determinazione della percentuale da applicare al valore delle vendite sono: (i) le condizioni di concorrenza

⁸³ DOC. 201.

⁸⁴ DOC. 178.

⁸⁵ DOC. 177.

nel mercato interessato (quali ad esempio, il livello di concentrazione, l'esistenza di barriere all'entrata ecc.); (ii) la natura dei prodotti o servizi, con particolare riferimento al pregiudizio all'innovazione; (iii) l'attuazione o meno della pratica illecita; (iv) la rilevanza dell'effettivo impatto economico o, più in generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato e/o sui consumatori, qualora l'Autorità disponga di elementi che consentano una stima attendibile degli stessi (punto 14).

48. Nel caso di specie, in considerazione della gravità dell'infrazione contestata – come declinata *supra*, avuto riguardo principalmente alla natura della restrizione della concorrenza e alla sua effettiva attuazione – ai fini del calcolo dell'importo base della sanzione è applicato un coefficiente di gravità del 15%.

49. L'importo così calcolato in ragione della gravità dell'infrazione deve essere poi moltiplicato per la durata della partecipazione di ciascuna impresa all'infrazione. Tale durata è espressa in numero di anni, mesi e giorni effettivi di partecipazione.

50. Quanto alla durata di partecipazione delle Parti all'infrazione si rinvia *supra*, al § 40 e relativa tabella.

VIII.3. L'immunità parziale

51. Come previsto dall'articolo 15-ter, comma 2 della legge n. 287/1990, “*gli elementi probatori inconfutabili prodotti [dai leniency applicant] ed utilizzati dall'Autorità per provare ulteriori circostanze che determinano l'aumento delle sanzioni applicate agli altri partecipanti al cartello non sono considerati ai fini del calcolo della sanzione da irrogare all'impresa che li ha prodotti*” (c.d. “immunità parziale”).

52. Al proposito, Pata ha fornito elementi probatori che hanno permesso di estendere temporalmente l'inizio dell'intesa dal 13 ottobre 2020 – data della prima evidenza a disposizione dell'Autorità antecedentemente alla domanda di trattamento favorevole della stessa Pata⁸⁶ – al 1° agosto 2018.

53. Le evidenze prodotte da Amica Chips nella domanda di clemenza hanno permesso poi di anticipare ulteriormente l'inizio dell'intesa dal 1° agosto 2018 al 23 maggio 2016.

54. Di conseguenza, gli elementi probatori rispettivamente forniti da Amica Chips e Pata in relazione a tali periodi, di cui alla tabella che segue, non devono essere tenuti in considerazione, con conseguente riduzione del moltiplicatore applicato ai fini della determinazione dell'importo base delle sanzioni irrogabili alle stesse.

⁸⁶ ISP. 8.4. Cfr. provv. n. 31408 del 3 dicembre 2024.

Parte	Durata	Immunità parziale	Moltiplicatore Durata ai fini del calcolo dell'importo base
Amica Chips S.p.A.	8 anni, 4 mesi e 3 giorni	23 maggio 2016 – 31 luglio 2018	6 anni, 1 mese e 24 giorni
Pata S.p.A.	8 anni, 4 mesi e 3 giorni	1 agosto 2018 – 12 ottobre 2020	6 anni, 1 mese e 20 giorni ⁸⁷
Preziosi Food S.p.A.	5 anni, 8 mesi e 24 giorni	N.A.	5 anni, 8 mesi e 24 giorni

VIII.4. L'importo base

55. L'importo base della sanzione calcolato per ciascuna Parte secondo i criteri appena esposti è, quindi, indicato di seguito:

Parte	Fatturato specifico 2023 (€)	Coeff. di gravità	Durata				Importo base (€)
			Anni	Mesi	Giorni	Totale	
Amica Chips S.p.A.	[35-100 milioni]	15%	6	1	24	6,15	[35-100 milioni]
Pata S.p.A.	[100-582 milioni]	15%	6	1	20	6,14	[100-582 milioni]
Preziosi Food S.p.A.	[35-100 milioni]	15%	5	8	24	5,73	[35-100 milioni]

VIII.5. Le circostanze attenuanti

56. L'importo base della sanzione può essere incrementato per tener conto di specifiche circostanze che aggravano (circostanze aggravanti) o attenuano (circostanze attenuanti) la responsabilità dell'autore della violazione.

57. Tra le circostanze attenuanti, le Linee Guida Sanzioni citano: *“l'adozione e il rispetto di uno specifico programma di compliance, adeguato e in linea con le best practice europee e nazionali, secondo quanto previsto nelle ‘Linee guida sulla compliance antitrust’. La mera esistenza di un programma di compliance non sarà considerata di per sé una circostanza attenuante, in assenza della dimostrazione di un effettivo e concreto impegno al rispetto di quanto previsto nello stesso programma (attraverso, ad esempio, un pieno coinvolgimento del management, l'identificazione*

⁸⁷ Tale durata si ottiene sommando i periodi, espressi in anni, mesi e giorni, compresi tra il 23 maggio 2016 e il 31 luglio 2018 e tra il 13 ottobre 2020 e il 25 settembre 2024.

del personale responsabile del programma, l'identificazione e valutazione dei rischi antitrust sulla base del settore di attività e del contesto operativo, l'organizzazione di attività di training adeguate alle dimensioni economiche dell'impresa, la previsione di incentivi per il rispetto del programma nonché di disincentivi per il mancato rispetto dello stesso, l'implementazione di sistemi di monitoraggio e auditing)" (punto 23).

58. A tal fine, le “Linee Guida sulla compliance antitrust” (di seguito, “Linee Guida Compliance”), deliberate dall’Autorità il 25 settembre 2018, applicabili *ratione temporis*, chiariscono che l’Autorità ritiene meritevoli di considerazione sotto un profilo premiale esclusivamente i programmi di *compliance* adottati, attuati e trasmessi dalle parti del procedimento entro sei mesi dalla notifica dell’apertura dell’istruttoria (punto 21). A tal fine, l’impresa che intenda beneficiare dell’attenuante per il proprio programma di *compliance* dovrà presentare agli Uffici un’apposita richiesta, accompagnata da una relazione illustrativa che spieghi le ragioni per cui il programma possa ritenersi adeguato alla prevenzione degli illeciti *antitrust* e le iniziative concrete poste in essere dall’impresa per l’effettiva ed efficace applicazione/implementazione del programma (punto 19).

59. In relazione ai nuovi programmi adottati dopo l’avvio del procedimento nelle Linee Guida *Compliance* è chiarito che: “*salvo casi eccezionali, non sarà possibile attribuire una riduzione, a titolo di circostanza attenuante, in misura superiore al 5%*” (punto 27) e che “[a]l fine di ottenere il beneficio dell’attenuante [...] è necessaria la fattiva e concreta attuazione dello stesso, in tempo utile perché la stessa sia valutata dall’Autorità nel corso del procedimento” (punto 28). In particolare, “[l]a quantificazione dell’attenuante è commisurata alla completezza e alla qualità del programma presentato (adeguatezza), ma anche alla maggiore o minore possibilità da parte dell’Autorità di verificare la fattiva, concreta e continuativa implementazione e attuazione del programma” (punto 29). L’eventuale riduzione accordata ad esito del riconoscimento di tale attenuante trova applicazione prima della riconduzione della sanzione al massimo edittale di cui all’articolo 15, comma 1-*bis*, della legge n. 287/1990 (punto 29 Linee Guida Sanzioni).

60. Al riguardo si rappresenta che Pata S.p.A. in data 24 dicembre 2024⁸⁸ e 26 marzo 2025⁸⁹, ha depositato un programma di *compliance* che prevede: a) l’inserimento nel proprio Statuto e nel proprio Codice Etico del vincolo di rispetto della normativa antitrust nazionale ed europea; b) l’adozione di un manuale *compliance* e di uno specifico programma di formazione, adozione di norme comportamentali e sanzioni disciplinari; c) la nomina di un antitrust *compliance officer*, responsabile del coordinamento e dell’attuazione del programma stesso.

⁸⁸ DOC. 59.

⁸⁹ DOC. 127.

61. Preziosi Food ha presentato il programma di *compliance* in data 4 giugno 2025⁹⁰ in cui: a) si identificano, sulla base del settore di attività e del contesto operativo, le situazioni che presentano un rischio potenziale per Preziosi Food di incorrere in violazioni della normativa a tutela della concorrenza; b) sono delineate le funzioni del "Responsabile della *compliance* antitrust"; c) sono definite le norme comportamentali rivolte a tutto il personale; d) sono previsti gli incentivi al rispetto e le sanzioni in caso di violazioni di tali norme; e) è prevista l'organizzazione periodica di attività di formazione e di aggiornamento per il personale interessato; f) sono delineate le procedure per la segnalazione di violazioni della antitrust e il monitoraggio dell'attuazione del programma di *compliance*.

62. Amica Chips in data 27 novembre 2025⁹¹ ha depositato il proprio programma di *compliance* che si basa su tre elementi principali: a) il manuale operativo contenente indicazioni pratiche a beneficio di chiunque agisca per conto di Amica Chips e abbia rapporti con concorrenti, clienti o fornitori, prevedendo peraltro sanzioni disciplinari in caso di violazione delle misure contenute nel manuale stesso; b) il Responsabile antitrust a cui sono stati attribuiti i poteri ed il budget necessari per monitorare l'applicazione del programma di *compliance*; c) il piano formativo volto a promuovere la conoscenza del diritto della concorrenza presso tutto il personale della Società.

63. Rispetto alle tempistiche di adozione, attuazione e trasmissione dei programmi di *compliance* richiamate poc'anzi, deve rilevarsi che, ai fini dell'eventuale attribuzione di una circostanza attenuante nell'ambito della quantificazione della sanzione, è possibile valutare i programmi di *compliance* di Pata e Preziosi Food⁹², mentre non è possibile valutare il programma di *compliance* di Amica Chips trasmesso oltre sei mesi dall'apertura dell'istruttoria.

64. I programmi di *compliance* di Pata e Preziosi Food, adottati dopo l'avvio del procedimento possono ritenersi adeguati ed effettivi alla luce delle caratteristiche delle imprese, del contesto competitivo di riferimento e delle iniziative concretamente poste in essere dalle Società. Essi risultano idonei a prevenire e ridurre in modo significativo il rischio di violazioni della normativa a tutela della concorrenza, grazie alla piena integrazione dei principi antitrust nella cultura aziendale, alla chiara attribuzione di responsabilità, all'attività formativa periodica e ai meccanismi di monitoraggio e aggiornamento continuo. I programmi sono attuati con impegno serio e duraturo e sono parte integrante dei processi decisionali e operativi delle imprese, costituendo pertanto uno strumento valido ed efficace di prevenzione degli illeciti anticoncorrenziali.

65. In considerazione di quel che precede, si ritiene che l'iniziativa di Pata e Preziosi

⁹⁰ DOC. 178-bis.

⁹¹ DOC. 201.

⁹² L'estensione soggettiva nei confronti di Preziosi Food è infatti stata notificata in data 5 dicembre 2024.

Food sia in linea con quanto previsto al punto 23 delle Linee Guida Sanzioni e viene pertanto riconosciuta una circostanza attenuante nella misura del 5%. La sanzione per ciascuna Parte, derivante dall'applicazione dell'attenuante relativa alla *compliance* per Pata e Preziosi Food, è di seguito indicata:

Parte	Importo base (€)	Totale Attenuanti	Sanzione (€)
Amica Chips S.p.A.	[35-100 milioni]	0%	[35-100 milioni]
Pata S.p.A.	[100-582 milioni]	5%	[100-582 milioni]
Preziosi Food S.p.A.	[35-100 milioni]	5%	[35-100 milioni]

VIII.6. Il limite edittale

66. Considerato che, per tutte le Parti, le sanzioni come sopra determinate eccedono il limite massimo previsto dall'articolo 15, comma 1-*bis*, della legge n. 287/1990, le stesse devono essere ricondotte entro tale limite, come indicato nella tabella che segue.

Parte	Sanzione (€)	Fatturato totale 2024 (€)	Sanzione ricondotta al limite edittale (€)
Amica Chips S.p.A.	[35-100 milioni]	137.320.172	13.732.017
Pata S.p.A.	[100-582 milioni]	188.884.676	18.888.468
Preziosi Food S.p.A.	[35-100 milioni]	83.372.782	8.337.278

VIII.7. La riduzione della sanzione derivante dai programmi di clemenza e dal buon esito della procedura di transazione

67. Le sanzioni cui si giunge in applicazione dei sopra menzionati criteri possono essere - ai sensi del punto 30 delle Linee Guida Sanzioni - non applicate ovvero ridotte conformemente alle condizioni previste nella “*Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificata dalla delibera del 31 gennaio 2013, n. 24219 e dalla delibera del 31 luglio 2013, n. 24506*”, applicabile *ratione temporis*.

68. Nel caso di specie, alla luce del contributo rispettivamente fornito, si ritiene di concedere il beneficio della riduzione della sanzione nella misura del 50% a Pata e del 30% ad Amica Chips. In particolare, i due *leniency applicant* hanno prodotto evidenze che costituiscono un valore aggiunto significativo al fine di provare l'infrazione rispetto agli elementi probatori già in possesso dell'Autorità al momento della presentazione della domanda, tali da rafforzare, in ragione della loro natura e livello di dettaglio, l'impianto probatorio già disponibile.

69. Inoltre, essendosi conclusa positivamente la procedura di transazione, le sanzioni sono ridotte conformemente alle condizioni previste nella “*Comunicazione relativa all’applicazione dell’articolo 14-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287*” (di seguito, “Comunicazione transazione”).

Nel caso di specie, riguardando la procedura di transazione un cartello segreto, le sanzioni applicabili alle tre Parti vengono ridotte del 10% (punto 26 della Comunicazione transazione). Tale riduzione, ai sensi del punto 27 della medesima Comunicazione, si aggiunge a quella concessa loro a titolo di trattamento favorevole.

VIII.7. L’importo finale delle sanzioni

70. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le sanzioni rispettivamente applicate ad Amica Chips, Pata e Preziosi Food sono pari a:

Parte	Sanzione ricondotta al limite edittale (€)	Riduzione percentuale per beneficio clemenza e transazione	Sanzione finale (€)
Amica Chips S.p.A.	13.732.017	40%	8.239.210
Pata S.p.A.	18.888.468	60%	7.555.387
Preziosi Food S.p.A.	8.337.278	10%	7.503.550

71. Tali sanzioni ricadono, per Amica Chips e Pata, nelle forcelle dalle stesse accettate nelle rispettive proposte di transazione; per Preziosi Food la sanzione rispecchia l’ammontare dalla stessa accettato nella propria proposta transattiva.

RITENUTO, pertanto, che Amica Chips, Pata e Preziosi Food hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea avente per oggetto, attraverso il coordinamento delle rispettive politiche commerciali, la ripartizione della fornitura di *snack* salati (ad esclusione dei crostini) destinati alle referenze *PL* distribuite attraverso la rete della GDO;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che le società Amica Chips S.p.A., Pata S.p.A. e Preziosi Food S.p.A. hanno

posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea avente per oggetto, attraverso il coordinamento delle rispettive politiche commerciali, la ripartizione della fornitura di *snack* salati (ad esclusione dei crostini) destinati alle referenze *PL* distribuite attraverso la rete della GDO;

b) che Amica Chips S.p.A., Pata S.p.A. e Preziosi Food S.p.A. si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata di cui al punto a);

c) che, in ragione della gravità e durata dell'infrazione di cui al punto a) alle società riportate nella tabella che segue siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente pari a quanto indicato nella seguente tabella:

Parte	Sanzione (€)
Amica Chips S.p.A.	8.239.210
Pata S.p.A.	7.555.387
Preziosi Food S.p.A.	7.503.550

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera c) devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il

versamento effettuato. Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli